



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ADDARIO Noemi

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Novità per le imprese in contabilità semplificata

Gentile cliente,

la legge di Bilancio 2017 ha apportato una serie di modifiche.

Tra le più rilevanti è da evidenziare la novità per **le imprese in contabilità semplificata** che, **dal 1° gennaio 2017, determineranno obbligatoriamente il loro reddito applicando il principio di cassa e non più di competenza.**

Con apposito DM (da emanare entro il 31/01/2017) potranno essere introdotte disposizioni attuative; in mancanza ci si potrà rifare alla prassi di cui alla [Circolare 38/E/2010 dell'Agazia delle Entrate](#).

Soggetti interessati

Il regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dell'attività svolta, alle imprese individuali, alle società di persone, agli enti non commerciali con attività commerciale (non prevalente) che nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

- ⇒ € 400.000,00 nel caso di attività di prestazione di servizi
- ⇒ € 700.000,00 negli altri casi.

Tali limiti di ricavi andavano computati in base al principio di competenza, adottato anche per la determinazione del reddito (Ris. [Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2012 n. 15](#) e [circ. 24 agosto 2001 n. 80](#)).

Dal 1° gennaio 2017, invece, le soglie andranno calcolate tenendo conto dei ricavi che sono effettivamente percepiti (incassati).

Reddito d'impresa

Dal punto di vista reddituale, in base al nuovo comma 1 dell'art. 66 del TUIR, il reddito imponibile sarà determinato come differenza tra L'AMMONTARE:

- **dei RICAVI/PROVENTI percepiti nel periodo d'imposta;**
- **e dei COSTI sostenuti del medesimo periodo.**

Registri contabili

Al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66 TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata **la tenuta di ulteriori due registri** per l'annotazione degli incassi e dei pagamenti.

In alternativa **opera la presunzione** in base alla quale la **data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento**. Così, ad esempio, tutte le fatture/documenti che risultano annotati entro il 31/12/2017, sono considerati incassati/pagati nel 2017.

Opzione regime ordinario

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime "naturale" e lo stesso "si estende di anno in anno".

Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria), tale opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Si segnala che, quindi, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 66 del TUIR e 18 del DPR 600/73, **le imprese minori che intendano continuare a determinare il reddito in base al criterio di competenza dovranno adottare, nonostante i maggiori adempimenti contabili che ciò comporta, l'opzione per il regime ordinario di contabilità sin dal 1° gennaio 2017**, mediante comportamento concludente; solo nella dichiarazione IVA 2018 dovranno poi esercitare l'opzione compilando il quadro VO.

Conclusione

Alla luce delle novità lo studio invita i clienti a fornire dettagliatamente la data di incasso/pagamento di ogni documento consegnato. Inoltre occorrerà che la consegna dei documenti avvenga mensilmente per permetterci di gestire correttamente i nuovi obblighi contabili.

Lo studio.

